

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1987

Modifiche alle leggi 28 febbraio 1987, n. 56, e 19 dicembre 1984, n. 863, per ripenalizzare le violazioni delle norme sul collocamento e computare nei limiti numerici previsti da leggi e contratti gli apprendisti ed i giovani assunti con contratti di formazione e lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – La morte di tredici lavoratori nella stiva della «Elisabetta Montanari», venerdì 13 marzo, nel cantiere di riparazioni navale della società Mecnavi a Ravenna non può essere dimenticata. Per noi infatti non si tratta di una sciagura, di un incidente, ma di una «morte preannunciata».

Aldilà delle responsabilità più vicine e contingenti, tale crimine affonda le sue radici in un modello di sviluppo nazionale (ed internazionale) volto a superare le difficoltà economiche e ricreare margini sostanziali di profitto mediante una frammentazione e compartimentazione della forza lavoro tesa ad una sua divisione in aree più o meno garantite e in aree assolutamente non tutelate, ad una pre-

rizzazione di masse delle condizioni di lavoro e di vita della classe lavoratrice.

Tale modello nazionale, che esalta l'economia sommersa, la ingloba nei conti economici nazionali (prodotto interno lordo) per esaltare il sorpasso sulla Gran Bretagna e sulla Francia, mantiene specularmente «invisibile» il lavoro nero e precario.

La precarizzazione di massa, ottenuta con il decentramento produttivo favorito dalle nuove tecnologie microelettroniche, è stata ampiamente favorita dalla «deregulation» del mercato del lavoro, portata avanti pervicacemente in particolare dal governo Craxi e dal ministro De Michelis per ottenere una gestione flessibile del rapporto di lavoro.

Ricordiamo: l'estensione delle chiamate nominative a tal punto che oramai le chiamate numeriche sono un'eccezione, probabilmente non superiori al 5 per cento del totale degli avviamenti; l'introduzione della facoltà per i datori di lavoro di procedere all'assunzione nominativa del 50 per cento dei lavoratori che si sarebbero potuti assumere numericamente; la possibilità di chiamate nominative per l'assunzione di giovani mediante i contratti di formazione e lavoro (CFL - legge n. 863 del 1947) e degli apprendisti; l'estensione dei casi in cui si può fare ricorso al contratto a tempo determinato (articolo 23 della legge n. 56 del 1987).

Ricordiamo inoltre:

l'estensione fino a 29 anni per «qualifiche ad alto contenuto professionale» (si fa per dire) della possibilità di assumere apprendisti (articolo 21, legge n. 56 del 1987) e contemporaneamente l'estensione dell'artigianato al decentramento produttivo delle medie e grandi aziende (legge-quadro sull'artigianato) insieme all'abbassamento delle retribuzioni agli apprendisti, sanciti nell'ultima tornata contrattuale;

lo scorporo dal computo dei limiti numerici previsti da leggi (in primo luogo dallo statuto dei lavoratori) e contratti sia degli apprendisti (legge n. 56 del 1987) che dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro (articolo 3 di cui alla legge n. 863 del 1984), per cui si hanno casi di aziende anche con trenta dipendenti nelle quali non si applica lo statuto dei lavoratori;

una politica volta a bloccare, nella pratica, il collocamento per le categorie protette (vedi il blocco dello scorrimento tra le categorie degli handicappati, poi rimosso anche grazie alla nostra iniziativa, e la circolare ministeriale che ha bloccato l'avviamento degli invalidi psichici) ed al boicottaggio della nuova legge sul collocamento obbligatorio ferma da quattro anni al Senato;

depenalizzazione delle violazioni delle norme sul collocamento, mentre gli articoli 33 e 38 dello statuto dei lavoratori prevedono l'arresto da 15 giorni a un anno, con gli articoli 26, 27 e 28 della legge n. 56 del 1987, che reintroducono (come nella vecchia legge sul collocamento, legge n. 264 del 1949) un

ammenda da uno a cinque milioni di lire, cifra peraltro modesta, dando così l'avallo «ufficioso» al lavoro nero. Non è senza valore simbolico che tale legge sia stata approvata il 28 febbraio 1987, cioè due settimane prima della tragedia di Ravenna.

Quello che emerge, dunque, con chiarezza è una vera e propria controriforma del diritto del lavoro in senso neoliberistico, che svuoti lo statuto dei lavoratori poco alla volta.

Si può affermare che dopo la battaglia contro la scala mobile il nuovo obiettivo del padronato sia per l'appunto la legge n. 300 del 1970.

Come ha rilevato *Magistratura democratica* in un suo recente convegno: «A fronte di tale situazione preoccupante... si registra nel Paese una assoluta indifferenza. Le stesse organizzazioni sindacali non danno segni di preoccupazione particolare; e in generale la consegna diffusa sembra essere il silenzio assoluto sulla materia».

In realtà le organizzazioni sindacali sono state compartecipi di tale processo involutivo, dall'accettazione della quota del 50 per cento per le chiamate nominative all'accordo sui contratti di formazione e lavoro, all'accettazione del «salario d'ingresso» per gli apprendisti, all'accordo sulla riforma della Cassa integrazione e guadagni, non capendo che tale distinzione tra aree «forti» o aree «deboli» dei lavoratori risponde sì ad una esigenza di flessibilità nella gestione della forza lavoro da parte delle aziende, ma nei fatti indebolisce la classe lavoro nel suo insieme e risponde ad una logica perdente e neocorporativa.

Fa impressione leggere nella relazione introduttiva al convegno nazionale promosso da CGIL-CISL-UIL a Ravenna il 10 aprile 1987 «Sui problemi della condizione di lavoro e della sicurezza» brani come i seguenti:

«La Mecnavi non è l'unico caso. Certo rappresenta un caso limite e criminale, e come tale va affrontato, e non è tale da essere generalizzato». «Noi pretendiamo che si apra con il mondo imprenditoriale una riflessione che riteniamo del tutto conveniente per le stesse imprese. È ovvio che forme di concorrenza sleale tra le imprese finiscono con il mettere in difficoltà la parte più seria... è

interesse generale... garantire la tutela dei lavoratori e quindi condizioni uguali per tutti».

«Non stiamo pensando di riproporre una logica di vincoli, di tornare ai lacci e laccioli, ad un ritorno al passato».

«Questo non vuol dire rivedere le acquisizioni che il sindacato ha fatto sul riconoscimento di esigenze di flessibilità che esistono nel moderno ciclo produttivo».

Emergono due giudizi con i quali dissentiamo: a) la precarizzazione di massa è infatti funzionale allo sviluppo moderno del capitalismo nel nostro Paese, altro che su scala internazionale, come d'altronde ha ben chiarito con i suoi studi l'economista Augusto Graziani; non si può dunque fare finta che viviamo in regime di libera concorrenza per cui le «imprese serie» (una categoria finora non tenuta nel dovuto conto nelle analisi economiche!) hanno interesse a tutelare i lavoratori precari per ristabilire regole uguali per tutti: in realtà esiste una divisione del lavoro nel quale il lavoro nero e/o precario è funzionale ai profitti ed alla flessibilità di gestione delle medie e grosse aziende; b) dichiarare di voler tutelare i lavoratori del sommerso e nel contempo garantire la flessibilità di gestione della forza lavoro da parte delle aziende fa parte di quella quadratura del cerchio tra opposti interessi di classe che regge a mala pena nei discorsi, ma che è perfettamente ipocrita nei confronti della realtà concreta.

Non a caso la proposta sull'estensione dei diritti sindacali, mentre si riconosce che «lo statuto dei lavoratori tutela in realtà una minoranza di lavoratori», si incentra su una generica «Carta dei diritti dei lavoratori» che rassomiglia tanto ad un carta dei pii desideri. Aldilà di singoli obiettivi condivisibili non si definisce un'iniziativa forte per estendere il sistema delle garanzie ai lavoratori precari e delle piccole aziende.

Questo atteggiamento concreto del sindacato non costituisce peraltro una novità. Quando nel 1981 Democrazia Proletaria raccolse 850 mila firme per estendere lo statuto dei lavoratori alle aziende con meno di sedici dipendenti, le organizzazioni sindacali contrapposero

una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo «Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di sedici occupati» (diventato Atto Camera n. 8 della IX legislatura). Una proposta di legge che noi, all'epoca, giudicammo debole ed incostituzionale (l'arbitrato diventava obbligatorio contrariamente a quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 102 della Costituzione e si introduceva la facoltà del datore, negata al lavoratore, di scegliere tra la tutela arbitrale e la tutela giurisdizionale in violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione). Una proposta talmente poco convincente, innanzitutto agli occhi dei lavoratori, che l'enorme macchina burocratica delle organizzazioni sindacali, malgrado l'impegno di raccogliere centinaia di migliaia di firme sancito dal Convegno di Bologna del 20 ottobre 1981, non riuscì a mettere insieme che meno di un decimo delle firme raccolte dalle deboli forze che Democrazia proletaria aveva potuto mettere in campo per il *referendum*. Respinto dalla Corte costituzionale il quesito referendario (vedi più avanti), passato il pericolo, le organizzazioni sindacali non si occuparono più del problema, lasciando decadere tale proposta, abbinata alla riforma del collocamento, senza nei fatti essere nemmeno discussa. Non fu messa in campo nessuna iniziativa di sostegno. Questi sono i fatti.

Il sindacato, in sostanza, non si è contrapposto alle iniziative padronali per lo svuotamento dello statuto dei lavoratori ed in particolare alla rivendicazione padronale della libertà di licenziare, quella che Felice Mortillaro ha definito «una battaglia di civiltà» la quale «salvo coraggiose eccezioni (Giugni e Sylos Labini - ndr) - incontra - soltanto imbarazzanti silenzi». Anche per le preoccupazioni dei partiti di non danneggiare piccoli imprenditori, commercianti, artigiani, l'Unità, all'epoca, così titolava: «Il referendum DP dannoso agli artigiani».

Noi, oggi più di prima, siamo viceversa convinti che solo riuscendo a creare una seria controtendenza culturale, sindacale, politica alla deregolazione selvaggia del mercato e alla controriforma del diritto del lavoro che coinvolga forze politiche, sociali, operatori del diritto, intellettuali, solo con una attenzione

verso quest'area vastissima di lavoratori, «l'altra metà della classe», sperimentando forme organizzative e modalità conflittuali specifiche, è possibile invertire la tendenza e porre innanzitutto sul piano qualitativo e dei contenuti le premesse per riunificare la classe lavoratrice.

Il nostro obiettivo è quello di estendere il sistema delle garanzie e delle tutele. Partiamo da una riflessione sui fatti di Ravenna per fare un discorso generale che ci vede proporre una serie di norme legislative, «un pacchetto Ravenna», non esaustive del problema, nè in generale nè sul piano strettamente giuridico, che però vogliono costituire momenti di concreta iniziativa politica in controtendenza, con al centro la riproposizione dell'estensione dello statuto dei lavoratori nei luoghi di lavoro con meno di sedici dipendenti e la reintroduzione della penalizzazione dei reati contro le norme sul collocamento.

Insieme a tali proposte formuliamo una serie di altre norme che costituiscono, anche se non esaustive in sè, un «pacchetto Ravenna»:

l'inclusione nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti dei giovani assunti con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato (abrogazione del comma 10 dell'articolo 3 di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e del comma 7 dell'articolo 21, legge 28 luglio 1987, n. 56);

presentazione di un nostro disegno di legge per estendere la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 alle violazioni delle norme sul collocamento e sulla prevenzione, dando così al sindacato un ruolo paraespertivo ed un forte ed efficace strumento per collegarsi alle forze più deboli contrattualmente del mondo del lavoro;

estendere la normativa (legge n. 1369 del 23 ottobre 1960) che prevede la responsabilità dell'impresa per i subappalti;

riforma dei contratti di formazione e lavoro (revisione della legge n. 863 del 1984) per avere garanzie di un reale percorso formativo; incentivi pubblici finalizzati solo alla trasformazione in tempo indeterminato dei contratti stessi; limiti percentuali nel rapporto tra assunti con contratto di formazione e lavoro e lavoratori a tempo indeterminato, eccetera.

Proponiamo, inoltre, a certe condizioni, di garantire un salario minimo ai disoccupati, anche in cerca di prima occupazione, con una determinata anzianità di iscrizione alle liste e la disponibilità di partecipare a corsi di formazione e avviamento al lavoro, a lavori socialmente utili; un salario minimo che, per non scadere nell'assistenzialismo, va intrecciato con un lavoro minimo garantito tramite l'imponibile di mano d'opera per le commesse e gli appalti pubblici, l'uso mirato della fiscalizzazione sociale, la stabilizzazione in un circuito di diversi lavori stagionali, con un grosso ruolo dei comuni e delle regioni (su quest'aspetto varrà la pena di ritornarci con documenti più articolati).

Il nostro disegno di legge si inserisce in questo pacchetto ripenalizzando, con l'articolo 1, le violazioni delle norme sul collocamento e reinserendo, con l'articolo 2, nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti (ad iniziare dal minimo di quindici dipendenti previsto dallo statuto dei lavoratori e dalle quote riservate di assunzioni obbligatorie per i portatori di *handicap*) gli apprendisti giovani assunti con contratti di formazione e lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

Art. 2.

1. Sono abrogati il comma 10 dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e il comma 7 dell'articolo 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.